

Direzione e Uffici

## **IL DIRITTO DELLA POST- ETA'**

Venerdì 1 marzo 2019  
14.30 – 18.30  
La Cavallerizza, via C. Foldi 2  
Milano

### **IL DIRITTO DELLA POST-ETÀ**

La popolazione invecchia e gli over 60 non solo sono sempre in aumento, ma, complici l'allungamento della vita e il basso tasso di natalità che caratterizza il nostro Paese, sono destinati a diventare una componente fondamentale del tessuto sociale.

Essere anziani nell'oggi significa peraltro manifestare esigenze e aspettative molto variegate.

Tradizionalmente, si tende ad associare l'età avanzata a una condizione particolarmente vulnerabile del soggetto e al problema del passaggio generazionale del suo patrimonio.

In realtà, come magistralmente narrato da Kent Haruf nel romanzo «Le nostre anime di notte» (NNE, 2017) quella della vecchiaia può rivelarsi una stagione ancora carica di progettualità, nonché suscettibile di aprire nuovi orizzonti. Non a caso, ci si imbatte sempre più di frequente nel neologismo «active ageing».

Tenere insieme tutte queste prospettive è la sfida che attende il c.d. Diritto della post-età.

Attraverso l'intervento di studiosi, magistrati e professionisti del settore, il presente Convegno si propone di verificare se e in che modo l'ordinamento giuridico vigente si prenda carico della realtà complessa e variamente articolata degli over 60.

### **LA TUTELA DELL'ANZIANO, PROFILI PERSONALI E PATRIMONIALI**

**Dott.ssa Paola Corbetta**, *Giudice Tutelare Sezione 8 (ex Nona Bis) Tribunale Milano*

L'allungamento medio dell'esistenza umana, accentuatosi nell'ultimo secolo ha acuito le problematiche sociali, sanitarie, giuridico-economiche di tali situazione, così come ha determinato il rallentamento della successione dei patrimoni tra le generazioni.

Se la vecchiaia non è certamente una malattia in se stessa, spesso però le patologie insorte, il venire meno dell'autosufficienza e la solitudine, comportano il sopravvenire di svariate esigenze di tutela che è importante che gli anziani stessi e i loro familiari conoscano ed approfondiscano: il

consenso informato alle cure, le disposizioni anticipate di trattamento, la gestione patrimoniale... sono solo alcuni esempi.

L'amministrazione di sostegno è un istituto che può aiutare ad affrontare molte di queste questioni e contribuire a prevenire forme di abuso ai danni di persone anziane non più in grado di autodeterminarsi e fragili.

Trattandosi di misura che comporta limitazioni della capacità di agire, deve però essere adottata in via del tutto residuale, allorché non sia possibile realizzare una gestione de facto delle esigenze e degli interessi dell'invalido attraverso la supplenza dei famigliari, in particolare modo allorché si renda necessario il ricorso a mezzi formali di sostituzione della persona inferma nella manifestazione di una volontà che non è più in grado di esprimere.

### **LA CURA DELL'ANZIANO: PROFILI NEGOZIALI**

**Prof.ssa Matilde Girolami, Università di Padova**

L'incapacità oggi sembra una situazione più diffusa di un tempo quando solo i casi più gravi venivano sottoposti alla sorveglianza del giudice tutelare. Il progredire dell'età media, che non sempre si accompagna al mantenimento delle abilità fisiche e cognitive, non è tuttavia l'unica causa di questo fenomeno. Va riconosciuto, infatti, che sempre di più la nomina di un rappresentante legale viene richiesta dagli interlocutori del potenziale incapace per evitare di incorrere in eventuali profili di responsabilità: banche, assicurazioni, enti vari, ma anche privati preferiscono interagire con il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno piuttosto che con un soggetto la cui capacità di agire possa essere vacillante o comunque messa in dubbio.

Di qui il proliferare abnorme dei procedimenti di nomina di rappresentanti legali e la conseguente pratica impossibilità dei giudici tutelari di seguire le vicende dei singoli come un tempo.

È vero che tra i diversi istituti di protezione è l'amministrazione di sostegno quella ora prediletta dalla prassi perché dotata di una disciplina più duttile e meglio adattabile al caso concreto, ma va riconosciuto che anche per questa via la procedimentalizzazione giudiziale della protezione degli incapaci sta diventando insostenibile di fronte al numero crescente di domande.

Donde lo studio di vie alternative, negoziali a questo punto, per raggiungere il medesimo fine, ricercando indici normativi già presenti nel nostro sistema e volgendo al contempo lo sguardo alle esperienze di altri ordinamenti. Va da sé la considerazione delle potenzialità e dei limiti della procura generale, delle recenti norme sulle d.a.t., ma anche di previsioni specifiche che denotano un'apertura forse inconsapevole del nostro legislatore ad una pianificazione privata della *cura personae* nella fase finale della vita.

## **DESIDERI DI VITA E CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE**

**Prof. Andrea Tina**, Università di Milano

L'intervento avrà ad oggetto il contratto di capitalizzazione previsto e disciplinato dall'art. 179 del c.a.p.(codice delle assicurazioni private, d.lgs. n. 209/2005), quale strumento di risparmio/investimento alternativo alle polizze assicurative vita ramo I e ramo III (c.d. *index/unit linked*), da un lato, e alle forme pensionistiche integrative (fondi pensione, PIP), dall'altro lato. Oltre alle differenze strutturali e di disciplina, saranno evidenziati i vantaggi e gli svantaggi in termini di minore o maggiore flessibilità rispetto alla esigenza e all'interesse del contraente (o assicurato) al trasferimento di risorse al termine (naturale o 'forzato') dell'attività lavorativa.

## **I DESIDERI POST- MORTEM DELL'ANZIANO E LA FIGURA DEL NOTAIO**

**Dott. Gabriele Scaglia**, *Notaio in Triuggio*

L'intervento avrà ad oggetto i negozi lato sensu "post mortem":

1) In primo luogo, è possibile pensare alle disposizioni/dichiarazioni suscettibili di essere perfezionate con atto inter vivos ma che producono effetto solo dopo la morte del disponente se contenute in un testamento; tali sono le dichiarazioni riguardanti il riconoscimento dei figli, la designazione di tutore/protutore, ecc.; le stesse sono dichiarazioni non aventi carattere patrimoniale e, a seconda dei casi, possono essere estranee al principio di libera revocabilità che riguarda i testamenti.

2) In secondo luogo e soprattutto, l'espressione "post mortem" può essere riferita alle disposizioni negoziali volte a realizzare fenomeni di destinazione e segregazione patrimoniale, quali, ad es., il trust, il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter e, in minor misura, la fondazione.

In quest'ultimo caso, la qualificazione "post mortem" può essere intesa sia in senso "atecnico", sia in senso "proprio": da un lato, i negozi sopra richiamati possono funzionalmente mirare a conformare la proprietà del disponente con efficacia anche (ed in vista) della sua morte (da ciò, il dubbio sulla violazione del divieto dei patti successori); dall'altro lato, la fondazione, il trust e il vincolo ex 2645-ter c.c., possono avere diretta fonte nel testamento, sorgendo in questo caso il problema di coordinare la disciplina degli atti di destinazione - regolati principalmente avendo come riferimento l'ipotesi del negozio inter vivos - con la disciplina ed i principi che informano l'autonomia testamentaria (es. tipicità delle disposizioni testamentarie; forma del testamento; differenze tra negozi di destinazione "reale" e le destinazioni testamentarie ad efficacia obbligatoria; personalità e certezza della volontà testamentaria; problema della sostituzione fedecommissaria, ecc.).

Da quest'ultimo punto di vista, è discussa la natura "mortis causa" o "post mortem" dei trasferimenti strumentali all'istituzione dei vincoli di destinazione e la qualità di "erede" o "legatario" del titolare della proprietà conformata dal vincolo (o dal trust), con diretti riflessi sulla

disciplina applicabile, per esempio, in materia di rappresentazione, sostituzione, trasmissione ed accrescimento, o, ancora, in materia di tutela dei legittimari.

L'analisi di tali istituti non potrà prescindere da alcuni riferimenti alla casistica (es. vincoli e trust costituiti per destinare determinati beni alla tutela dell'ambiente, della cultura, degli incapaci) nonché alle ultime novità normative (vd. legge "dopo di noi"; riforma degli "Enti del terzo settore").

#### **LA REVOCATORIA DEL TRUST E DEI FONDI PATRIMONIALI**

**Prof. Aldo Angelo Dolmetta**, Consigliere in Cassazione

**Responsabili scientifici:** **Prof. Aldo Angelo Dolmetta**, Consigliere in Cassazione; **Prof Ugo Minneci**, Professore ordinario di Diritto commerciale – Università degli Studi di Milano.